REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI REGIONALI

Area Area 10/A Servizio ..... Roma, li 27 SET. 2000

Prot. N. 3183/2820

Oggetto: Nota del Ministero della Sanità n.100/SCPS/9. 12373 del 28.3.2000.

Ai Direttori Generali e Commissari
Straordinari delle Az. Usl e delle Az.
Ospedaliere del Lazio

Si trasmette per opportuna conoscenza, la nota ministeriale di cui in oggetto, inerente la somministrazione del farmaco eritropoietina nei pazienti in trattamento dialitico.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Elda Malaragno)

Marcello Giuliani

MODULARIO SANITÀ - 140

Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 ROMA

100/SCPS/9. 12378

Roma 28 AGO. 2000

Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome
SEDI

OGGETTO: Somministrazione farmaco eritropoietina in trattamento dialitico.

Tenuto conto delle segnalazioni inviate a questo Dipartimento da diverse regioni relativamente a quanto indicato in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.

Con la nota prot. 100/SCPS/21.4075 del 1 aprile 1997 sono state fornite alle Regioni e alle province autonome le prime indicazioni per l'applicazione del D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe".

Relativamente alle prestazioni di emodialisi identificate dai codici 39.95.1, 39.95.2, 39.95.4, 39.95.5.39.95.6, 39.95.7, 39.95.8, 39.95.9, veniva esplicitamente precisato che **"le tariffe includono il costo dei farmaci e delle indagini di laboratorio comunemente connesse al trattamento dialitico"** e che **"l'eventuale erogazione dei farmaci o di esami diagnostici in corso di trattamento dialitico non dà diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva oltre alla tariffa della prestazione dialitica erogata".**

Pertanto, la somministrazione del farmaco "eritropoietina", quando erogata a pazienti in trattamento dialitico da parte dei centri che effettuano la dialisi, siano essi pubblici o privati accreditati, è da considerarsi connessa al trattamento dialitico e come tale non soggetta a tariffazione aggiuntiva. Si precisa, infatti, che le tariffe riflettono il costo medio rilevato del trattamento annuo per paziente e, di conseguenza, il Centro Dialisi pubblico o privato accreditato è tenuto ad erogare la prestazione remunerata dalla tariffa definita, inclusa la somministrazione dei farmaci in corso di trattamento sia occasionalmente, sia ordinariamente, per la cura di patologie correlate e dipendenti dal trattamento stesso. In nessun caso, poi, il paziente deve subire il disagio del reperire il farmaco necessario.

Modalità di remunerazione diverse da quelle sopra definite comporterebbero a carico del SSN che remunera le prestazioni dialitiche erogate da centri privati accreditati una incongrua duplicazione di spesa per quanto riguarda la componente del farmaco, che non trova riscontro nella normativa vigente.

Il Dirigente Generale
Direttore del Dipartimento

Ing. Dott.ssa ARCÁ